

## **TI\_GERICHTE 38.2014.12 vom 10. Oktober 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2014.12\\_d20131010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2014.12_d20131010)

FR: TI\_GERICHTE 38.2014.12 du 10 octobre 2013

IT: TI\_GERICHTE 38.2014.12 del 10 ottobre 2013

### **Regeste**

Negato nuovo TQ x risc.prest.da 10.9.13, poiché solo 11.894 mesi di contrib.e non esonerato. Complessiv. periodo di contr.da 10.9.11 a 9.9.13=11 mesi e 26.80gg civili. Improbab. poi che funz. Cassa indicato che nuovam.dt a ID se lavoro 12 mesi nei 24 succ.a estinz. 1° TQ. Afferm. ass. non vanno seguite. Non tutela BF

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

novembre 2007. 2.3. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni il 1° marzo 2011 con scadenza il 28 febbraio 2013. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione di 260 indennità si è esaurito nell'ottobre 2012 (cfr. doc. A1; III). Il 10 settembre 2013 il ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento, postulando l'erogazione di prestazioni a far tempo da quella medesima data e dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1). Risulta, inoltre, che l'insorgente ha lavorato dal 19 luglio 2011 al 17 maggio 2012 a tempo pieno presso \_\_\_\_\_ quale venditore proattivo (cfr. doc. 3), dal 7 gennaio al 6 marzo 2012 presso la \_\_\_\_\_ secondo il piano di lavoro della ditta presso il quale era collocato a prestito in qualità di "agent retail" (cfr. doc. 5) e dal 1° maggio al 17 giugno 2013 a tempo pieno presso la \_\_\_\_\_ quale collaboratore per il servizio esterno (cfr. doc. 6; 12). Con decisione del 10 ottobre 2013 la Cassa ha deciso che l'assicurato dal 10 settembre 2013 non era indennizzabile, poiché non aveva compiuto il periodo di contribuzione minimo, bensì poteva comprovare unicamente 11.894 mesi di contribuzione (8.307 mesi presso \_\_\_\_\_, 2.074 mesi presso \_\_\_\_\_ e 1.513 mesi presso \_\_\_\_\_) e non poteva essere esonerato dallo stesso (cfr. doc. 12=A6; consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato dalla parte resistente con decisione su opposizione del 7 gennaio 2014 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.). L'assicurato ha contestato quanto stabilito dalla parte resistente, facendo valere che la Cassa, nell'ottobre 2012, gli avrebbe detto che il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI scadeva a febbraio 2013 e che per avere nuovamente diritto a indennità di disoccupazione avrebbe dovuto lavorare almeno 12 mesi nei successivi 24 mesi. Egli ha aggiunto di aver saputo che tale informazione non era corretta quando ha incontrato un imprenditore che l'avrebbe reso attento al riguardo, precisando che il conteggio dei mesi di contribuzione veniva effettuato a ritroso, ossia nei due anni precedenti. Il ricorrente ha asserito di essere stato quindi convinto a torto di dover attendere fino ad ottobre 2014 prima di reinscrivere in disoccupazione e che nel frattempo doveva aver lavorato per almeno 12 mesi (cfr. doc. I; consid. 1.2.). 2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile evidenziare che giusta l'art. 9 cpv. 4 LADI se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, sono

nuovamente applicabili termini quadro biennali alla riscossione della prestazione e al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.1.; DLA 2012 N. 10 pag. 284). Inoltre giusta l'art. 9 cpv. 2 LADI il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione. L'art. 9 cpv. 3 LADI prevede poi che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. consid. 2.1.). Nel caso concreto, pertanto, rettamente all'insorgente, che ha di nuovo postulato l'erogazione di indennità di disoccupazione dal 10 settembre 2013 dopo che il primo termine quadro per la riscossione di prestazioni era scaduto il 28 febbraio 2013 e il relativo diritto a indennità si era esaurito nel mese di ottobre 2012 (cfr. doc. AI; III), sono stati applicati ancora una volta termini quadro di due anni, in particolare per il periodo di contribuzione (dal 10 settembre 2011 al 9 settembre 2013). Nel nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione (10 settembre 2011 - 9 settembre 2013) - che ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI deve essere adempiuto tramite lo svolgimento di un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 12 mesi (cfr. consid. 2.2.) - è incontestato che il ricorrente ha lavorato soltanto per 11.894 mesi, e meglio dal 19 luglio 2011 al 17 maggio 2012 presso \_\_\_\_\_, dal 7 gennaio al 6 marzo 2013 presso la \_\_\_\_\_ e dal 1° maggio al 17 giugno 2013 la \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 3; 5; 6; 12; consid. 2.3.). Per quanto attiene al calcolo del periodo di 11.984 mesi, giova rilevare che l'art. 11 cpv. 1 e 2 OADI prevede che è considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione e che i periodi di contribuzione inferiori a un mese civile intero sono addizionati. 30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione. La Prassi LADI emessa dalla SECO nell'ottobre 2012 ai punti B149-B152, il cui tenore corrisponde ai punti B149-B152 della Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) del gennaio 2007, enuncia inoltre che " Calcolo del periodo di contribuzione Art. 11 OADI B149 È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro. A tale proposito è irrilevante il modo in cui egli è stato occupato: regolarmente o irregolarmente, a ore o alla giornata, a tempo parziale o a tempo pieno (p. es. contratto di lavoro su chiamata, contratto ad interim o temporaneo presso la stessa agenzia). Se l'assicurato ha lavorato per lo stesso datore di lavoro e per tutti i mesi, può essere computata l'intera durata del rapporto di lavoro. I periodi in cui l'assicurato non ha potuto accettare un impiego in seguito ad esempio a malattia o infortunio sono altresì considerati periodi di contribuzione (B164). B150 I periodi di contribuzione inferiori a un mese civile intero vengono addizionati. 30 giorni civili sono considerati un mese di contribuzione. Se l'inizio o la fine dell'attività soggetta a contribuzione non coincide con l'inizio o la fine di un mese civile, i giorni lavorativi corrispondenti vengono convertiti in giorni civili mediante il fattore 1,4. Sono considerati giorni lavorativi soltanto i giorni dal lunedì al venerdì. Vengono pure convertiti in periodi di contribuzione i giorni lavorativi in cui l'assicurato non ha lavorato durante il rapporto di lavoro. I giorni di lavoro che coincidono con un sabato o una domenica sono considerati giorni lavorativi se in totale non superano 5 giorni di lavoro a settimana. Il fattore summenzionato è il risultato della conversione dei 5 giorni lavorativi in 7 giorni civili (7 : 5 = 1.4). ð Esempio Secondo l'attestato del datore di lavoro, il rapporto di lavoro è durato complessivamente dal 17.2. al 15.8.2012: 17.2.-28.2. = 8 giorni lavorativi x 1,4=11,2 giorni civili 1.3.-31.7 = 5 mesi 1.8.-15.8. = 11 giorni lavorativi x 1,4=15,4 giorni civili Il periodo di contribuzione equivale pertanto a 5 mesi e 26,6 giorni civili. (...) B151 Il totale dei giorni civili computati quali periodo di contribuzione non può in alcun caso essere arrotondato in modo da soddisfare il

periodo minimo di contribuzione richiesto dalla legge, anche se manca soltanto una frazione di giorno per raggiungere tale periodo (DTF 122 V 256). B152 Se un rapporto di lavoro è durato un mese intero (è iniziato ad esempio il 13 di un mese e si è concluso il 12 del mese seguente), non è necessario convertire i giorni lavorativi in giorni civili; in tal caso bisogna computare un mese di contribuzione intero.” In concreto il ricorrente, nel termine quadro 10 settembre 2011 - 9 settembre 2013, presso \_\_\_\_\_, per la quale ha lavorato dal 19 luglio 2011 al 17 maggio 2012, ha compiuto un periodo di contribuzione di 8 mesi e 9,20 giorni civili [7 mesi da ottobre 2011 ad aprile 2012 + 21 giorni civili a settembre 2011 (15 giorni lavorativi x 1,4) + 18,20 giorni civili a maggio 2012 (12 giorni lavorativi x 1,4)]. La somma dei giorni civili di settembre 2011 e maggio 2012 corrisponde a 1 mese (21 + 9) e 9,20 giorni civili. Complessivamente 8 mesi e 9,20 giorni civili]. Presso \_\_\_\_\_ l'assicurato, dal 7 gennaio al 6 marzo 2013, ha compiuto un periodo di contribuzione di 2 mesi e 2,20 giorni civili [1 mese a febbraio 2013 + 26,60 giorni civili a gennaio 2013 (19 giorni lavorativi x 1,4) + 5,60 giorni civili a marzo 2013 (4 giorni lavorativi x 1,4)]. La somma dei giorni civili di gennaio e marzo 2013 corrisponde a 1 mese (26,60 + 3,40) e 2,20 giorni civili. Globalmente 2 mesi e 2,20 giorni civili]. Presso \_\_\_\_\_ l'insorgente, dal 1° maggio al 17 giugno 2013, ha compiuto un periodo di contribuzione di 1 mese e 15,40 giorni civili [1 mese a maggio 2013 + 15,40 giorni civili di giugno 2013 (11 giorni lavorativi x 1,4)]. Complessivamente il periodo di contribuzione dell'assicurato dal 10 settembre 2011 - 9 settembre 2013 è, quindi, pari a 11 mesi e 26,80 giorni civili (8 mesi e 9,20 giorni civili presso \_\_\_\_\_ + 2 mesi e 2,20 giorni civili presso \_\_\_\_\_ + 1 mese e 15,40 giorni civili presso \_\_\_\_\_, ovvero a 11,89 mesi (26,80 giorni civili corrispondono a 0,89 mesi. In effetti 26,80 giorni civili corrispondono al 89% di un mese di contribuzione di 30 giorni civili). Ne discende che l'assicurato, potendo comprovare nel termine quadro determinante (10 settembre 2011 – 9 settembre 2013) unicamente un periodo di contribuzione di 11,894 mesi, non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI. 2.5. Il ricorrente sostiene, in buona sostanza, di essersi riannunciato per il collocamento solo nel mese di settembre 2013, invece che al termine dell'ultimo impiego nel giugno 2013 (l'amministrazione ha indicato che in tal caso il periodo di contribuzione di almeno 12 mesi sarebbe stato ossequiato, cfr. doc. A1; III), in quanto la Cassa, quando si è recato presso la medesima nell'ottobre 2012 allorché si è estinto il suo diritto all'indennità di disoccupazione relative al precedente termine quadro per la riscossione delle prestazioni (1° marzo 2011 – 28 febbraio 2013), gli avrebbe comunicato che per avere diritto nuovamente alle prestazioni LADI avrebbe dovuto lavorare almeno 12 mesi nei successivi 24 mesi. Solo in seguito, grazie all'incontro con un imprenditore che l'ha reso attento al riguardo, si sarebbe accorto dell'errore (cfr. doc. I). L'assicurato, con tali affermazioni, ha quindi asserito di aver creduto di dover adempiere il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi nei 24 mesi successivi all'ottobre 2012. Un'informazione sbagliata fornita da un'autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti: 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STF 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDATA-1992 n° 63; Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. I, pag. 390ss; Knapp, *Précis de droit administratif*, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, *Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich*, pag. 217ss). Nell'evenienza concreta il ricorrente non ha sostanziato quanto sostenuto circa il fatto che la Cassa gli avrebbe indicato nell'ottobre 2012, ovvero quando si è estinto il suo diritto alle indennità di disoccupazione relative al termine quadro per la riscossione di prestazioni LADI 1° marzo 2011 – 28 febbraio 2013, che per aprire un nuovo termine quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione avrebbe dovuto comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi nei 24 mesi successivi (all'ottobre 2012). L'insorgente è, per di più, rimasto vago in merito alla persona che gli avrebbe fornito tale indicazione. In effetti egli non ha fornito le relative generalità. Inoltre l'assicurato, se è vero che nell'opposizione dell'11 ottobre 2013 ha comunque affermato che si sarebbe trattato presso la Cassa di una ragazza di bella presenza alta con i capelli scuri (cfr. doc. 13), nello scritto del 10 dicembre 2013 inviato alla parte resistente (cfr. doc. 15) che l'aveva interpellato, il 3 dicembre 2013, riguardo ai motivi per i quali finito il rapporto di lavoro non si è recato all'URC o alla Cassa per avere informazioni in merito all'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 14), come pure nel ricorso (cfr. doc. I) non ha più ribadito tali specificazioni, limitandosi ad affermare in modo generico che qualcuno presso la Cassa l'avrebbe informato in tal modo. Questa Corte ritiene, pertanto, alquanto improbabile che la Cassa abbia fornito all'assicurato l'indicazione da lui pretesa. In effetti appare quantomeno inverosimile che una funzionaria (o un funzionario) della Cassa abbia comunicato un'informazione simile all'assicurato, posto come tale modo di agire sarebbe in contraddizione con l'usuale prassi della Cassa e in particolare sarebbe contraria all'art. 9 cpv. 2, 3 e 4 LADI. Come visto, infatti, questa disposizione legale prevede, da un lato, che, se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, sono nuovamente applicabili termini quadro biennali alla riscossione della prestazione e al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.1., 2.4.). Dall'altro, che il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione e il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno. L'informazione che l'assicurato asserisce di aver ricevuto, ossia di poter chiedere l'apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni dopo l'estinzione del diritto alle indennità (in casu nell'ottobre 2012) qualora potesse comprovare 12 mesi di contribuzione nei 24 mesi successivi all'estinzione del diritto precedente alle indennità, sarebbe perciò del tutto contraria a quanto contemplato dalla LADI in modo chiaro e univoco. Risulta, conseguentemente, del tutto improbabile che una funzionaria (o un funzionario) della Cassa abbia consigliato in tal modo l'assicurato. Le affermazioni del ricorrente a proposito delle asserite informazioni errate ricevute da parte della Cassa, che non sono state peraltro comprovate con ulteriori validi mezzi probatori, non meritano, dunque, di essere seguite. Inoltre nel caso in cui l'assicurato avesse mal compreso delle

indicazioni da parte della Cassa, avrebbe dovuto chiedere delucidazioni al riguardo, soprattutto ritenuto che tra il momento in cui l'assicurato asserisce di aver ricevuto l'informazione in questione nell'ottobre 2012 e la fine della sua ultima occupazione presso \_\_\_\_\_ sono trascorsi ulteriori otto mesi. In simili condizioni la buona fede del ricorrente ai sensi dell'art. 9 Cost. non può essere tutelata. Giova, peraltro, osservare, in relazione all'art. 27 cpv. 1 LPGA che sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni, che attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione anche tramite internet, consultando i siti delle varie Casse, dell'amministrazione federale - [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) - e del cantone - [ww3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Prestazioni\\_AssicurazioneDisoccupazione.htm](http://ww3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Prestazioni_AssicurazioneDisoccupazione.htm) (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013). 2.6. Dato quanto precede, l'insorgente, come visto, nel termine quadro determinante (10 settembre 2011 – 9 settembre 2013) non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI. Il ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione. Egli non ha, peraltro, preteso il contrario. L'assicurato non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 10 settembre 2013. Di conseguenza questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.